Milano, 7 gennaio 2026

Agli Agenti di assicurazione
Iscritti SNA

Gentili Colleghi,

come anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, la nuova **Legge di Bilancio** (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) ha finalmente sancito l'estensione degli **esoneri contributivi** in materia di "decontribuzione Sud" e "decontribuzione under 36" anche agli **Agenti di Assicurazione**, con **decorrenza dal 1° luglio 2022**.

L'**articolo 1, comma 860**, della citata legge costituisce una **norma di interpretazione autentica** volta a chiarire l'ambito di applicazione di **due distinti istituti di esonero contributivo** introdotti dai commi **10–15 e 161–167** dell'articolo 1 della **Legge 178/2020** (Legge di Bilancio 2021), stabilendo in particolare che:

a) *i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel periodo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività individuate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni ivi previste;*

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
Via Lanzone 2, 20123 Milano (MI)
Telefono: 02 80 66 131
Email: sna@snaservice.it

Seguici sui social

Privacy
Annulla iscrizione

b) *i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel periodo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività individuate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione europea C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD – Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», nonché delle successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni stabilite dai medesimi provvedimenti.*

Il risultato conseguito — che conferma ancora una volta la piena rappresentatività e l'efficacia dell'azione del nostro Sindacato nelle sedi decisionali — è il frutto di un lungo e complesso percorso avviato nel 2021, caratterizzato da un'intensa e continuativa interlocuzione con le Istituzioni nazionali ed europee, nonché da una strutturata attività di assistenza e tutela, svolta dall'Ufficio Legale SNA e da consulenti esterni, anche in sede giudiziale, a difesa degli Agenti assicurativi destinatari di avvisi bonari e cartelle di pagamento emesse dall'Ente previdenziale.

Gli Agenti che **non abbiano ancora fruito degli esoneri contributivi** potranno, con il supporto del proprio consulente del lavoro, procedere al **recupero delle somme** mediante **compensazione tramite credito d'imposta**. Al riguardo, si resta in attesa delle necessarie istruzioni operative che definiranno le modalità applicative.

Ringraziando per l'attenzione, confermiamo il nostro **costante impegno di presidio e tutela** al fianco degli Agenti assicurativi.

Cordiali saluti

Dott. Fabio Antonio Luca Occhiuto
Componente Esecutivo Nazionale – Resp. Commissione Norme e Regolamenti